



Comune di Castiglione in Teverina
Provincia di VITERBO

**REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DELLE AREE COMPRESSE
NEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
"PIANELLO"**

**REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DELLE AREE COMPRESSE
NEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
"PIANELLO"**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Utilizzazione delle aree
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Domanda di assegnazione delle aree
Art. 5	Corrispettivi e costo della concessione dell'area
Art. 6	Commissione per la formazione della graduatoria
Art. 7	Formazione della graduatoria – assegnazione dell'area
Art. 8	Stipula dell'atto di assegnazione dell'area - Esecuzione dell'opera
Art. 9	Strutture di servizio e/o custodia (Uffici ed alloggio)
Art. 10	Vincolo di destinazione degli immobili
Art. 11	Vendita o locazione degli immobili
Art. 12	Risoluzione del contratto di cessione in proprietà
Art. 13	Consorzio
Art. 14	Trascrizione degli atti di cessione delle aree
Art. 15	Norme di rinvio e finali
ALLEGATO A	Domanda
ALLEGATO B	Scheda tecnica

Art. 1: Finalità.

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti e le condizioni per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi (P. I. P.) del Comune di Castiglione in Teverina, in località " Pianello", approvato a termine di legge.

Art. 2: Utilizzazione delle aree.

L'utilizzazione delle aree può essere concessa esclusivamente per realizzare insediamenti aziendali di tipo:

- artigianale o industriale;
- produzione di servizi;
- trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
- commerciale, con esclusione delle attività di vendita al dettaglio di prodotti di largo e generale consumo;

La Giunta Municipale autorizza in ogni caso espressamente le imprese di vendita al dettaglio avendo riguardo delle particolari condizioni della rete commerciale esistente e degli effetti di carattere urbanistico e sociale derivanti dal loro insediamento nell'area.

Art. 3: Beneficiari.

Alla cessione in proprietà delle aree comprese nel piano P.I.P. "Pianello" possono concorrere imprenditori in forma singola o associata.

L'assegnazione può essere richiesta anche prima della costituzione dell'impresa, purchè questa avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione nelle forme dichiarate nella scheda tecnica allegata alla domanda, pena la revoca della stessa.

Le aree sono richiedibili ed assegnabili esclusivamente in cessione del diritto di proprietà.

Art. 4: Domanda di assegnazione delle aree.

I soggetti interessati alla realizzazione degli insediamenti in zona P.I.P. dovranno produrre idonea domanda, come da allegato "A" al presente Regolamento, indirizzata al Sindaco del Comune di Castiglione in Teverina a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Certificato CCIAA con vigenza e dicitura antimafia ex art. 10 della legge 31.05.1965 n' 575 non anteriore a tre mesi (tale atto potrà essere sostituito da apposita autocertificazione redatta ai sensi di legge);
- 2) Atto costitutivo e statuto;
- 3) Relazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sull'attività svolta nell'ultimo biennio e su quella che si intende svolgere nel nuovo insediamento; in particolare, dovranno essere fornite indicazioni sulla iniziativa proposta, quali:
 - a) Caratteristiche salienti dell'iniziativa imprenditoriale
 - b) Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine
 - c) Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti
 - d) Descrizione del prodotto e/o del servizio che si intende realizzare
 - e) Il mercato di sbocco e la concorrenza
 - f) L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione (caratteristiche dei principali macchinari che si intendono utilizzare)
 - g) L'organizzazione del lavoro e la consistenza numerica della manodopera già impiegata e di quella che si presume di impiegare
 - h) Le prestazioni ambientali (in termini di produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi, di emissioni sonore e fumi),
 - i) Risorse finanziarie
 - j) Strategie commerciali
 - k) Curriculum professionale dell'imprenditore dei soci e del management aziendale.
 - l) Crono-programma dello sviluppo edilizio dell'area
- 4) Relazione tecnica, anche con l'ausilio di elaborati grafici, descrivente la dimensione e la configurazione delle superfici coperte debitamente firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al relativo albo professionale;
- 5) Scheda tecnica come da allegato "B" al presente Regolamento.

Per le imprese non ancora costituite la documentazione di cui al punto 1) e 2) dovrà essere presentata successivamente alla costituzione che dovrà avvenire nei termini riportati all'art. 3.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine tassativo indicato nel bando pubblico di assegnazione, che sarà indetto in esecuzione del presente Regolamento.

Quelle pervenute successivamente saranno esaminate individualmente sempre che esistano aree ancora disponibili.

La Giunta Municipale potrà comunque deliberare di effettuare nuovi bandi di assegnazione qualora le richieste superino i lotti disponibili.

Si considerano disponibili anche le aree alle quali eventuali ditte concessionarie abbiano rinunciato irrevocabilmente, o disponibili a seguito di revoca.

Art 5: Corrispettivi e costo della concessione dell'area.

Il prezzo di cessione in proprietà è **determinato annualmente** con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare in sede di approvazione del bilancio.

Il corrispettivo del prezzo di cessione verrà corrisposto nelle seguenti modalità:

- 1) Il 20% dell'importo a titolo di caparra penitenziale entro 60 giorni dalla comunicazione di inserimento utile nella graduatoria per le assegnazioni;
- 2) La restante parte contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione dell'area.

Art. 6: Commissione per la formazione della graduatoria.

La Commissione competente per la formazione della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione dei lotti P.I.P. "Pianello" è nominata dalla Giunta Municipale ed è così composta:

- 1) Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale anche con funzioni di relatore sulle domande presentate;
- 2) Responsabile del servizio finanziario;
- 3) Responsabile del servizio amministrativo;
- 4) Da uno a tre membri scelti e nominati dalla G.M. con comprovate competenze tecnico-professionali.
- 5) Segretario Comunale con funzioni di Presidente;
- 6) Sindaco o Assessore delegato;

Art. 7: Formazione della graduatoria – assegnazione dell'area.

La Commissione di cui al precedente articolo valuta l'ammissibilità di ogni singola richiesta di cessione attraverso l'esame della documentazione presentata.

Ad ogni domanda pervenuta sarà attribuito dalla Commissione un punteggio da 0 a 10 ai fini dell'inserimento dei richiedenti nella graduatoria da calcolare nel rispetto dei criteri e principi che la stessa predeterminerà tenendo tra l'altro conto dei seguenti criteri:

- a) Capacità di sviluppo delle potenzialità produttive e dei livelli occupazionali nuovi o preesistenti, (costituiscono elementi di valutazione il potenziamento delle attività preesistenti, l'avvio di nuove e concrete iniziative, l'assunzione di nuovo personale);
- b) Attendibilità, completezza della documentazione presentata, sostenibilità economico-finanziaria del progetto d'impresa presentato;
- c) Sicurezza dell'ambiente di lavoro e misura di prevenzione per gli inquinamenti esterni;
- d) Residenza nel Comune di Castiglione in Teverina dei proponenti l'insediamento;
- e) Utilizzazione di linee e/o sistemi produttivi ad alto contenuto di innovazione tecnologica;
- f) Utilizzazione, nel ciclo produttivo, di fonti di energia di tipo rinnovabile e/o alternative.

La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, e terrà conto di ogni altro elemento obiettivo che i richiedenti l'assegnazione delle aree riterranno opportuno produrre.

L'Amministrazione Comunale si riserva direttamente o tramite la Commissione o lo sportello delle imprese, la facoltà di verificare la corrispondenza tra il piano di sviluppo aziendale presentato e la effettiva realizzazione dell'intervento sull'area assegnata anche a seguito di stralci. In caso di riscontrata palese difformità tra il programma presentato e gli interventi realizzati, l'Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti sanzionatori conseguenti nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento, non esclusa la revoca.

In prima assegnazione la Giunta Municipale approva la graduatoria che ha validità triennale,

Il Responsabile Area Tecnica con propria determinazione provvede alle assegnazioni secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Per le assegnazioni effettuate successivamente alla prima, si procederà attingendo prioritariamente alla graduatoria suddetta.

Per le istanze pervenute successivamente al bando di assegnazione si procederà, previo esito positivo dell'istruttoria nei modi indicati all'art. 4, mediante integrazione della graduatoria stessa da parte della Giunta Municipale.

Art. 8: Stipula dell'atto di assegnazione dell'area - Esecuzione dell'opera.

Entro 120 giorni dalla data di esecutività della determinazione di assegnazione del lotto, il titolare della assegnazione è tenuto a presentare il progetto di costruzione dell'immobile per l'approvazione. Nel caso in cui il progetto non possa essere approvato perché in contrasto con le norme urbanistiche ed il richiedente al quale sia stato assegnato un termine per l'adeguamento, non provveda alle dovute modifiche, viene pronunciata la revoca dell'assegnazione.

Entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale di detta assegnazione dovrà avvenire la stipula dell'atto notarile di assegnazione definitiva, a spese del richiedente.

L'inosservanza di tali termini comporterà l'automatica decadenza dell'assegnazione, **con conseguente perdita della caparra penitenziale di cui all'art. 5.**

L'utilizzazione edificatoria complessiva dell'area assegnata dovrà in ogni caso essere ultimata, anche se attuata in stralci successivi, entro 4 anni dalla stipula dell'atto di concessione dell'area, pena la risoluzione del contratto a norma del successivo art. 12.

Eventuali eccezioni al termine di cui sopra, e su richiesta dell'interessato, verranno valutate di volta in volta da parte della Giunta Municipale

In tali casi si applicherà la procedura prevista dall'articolo 1454 del Codice Civile.

Agli atti di esecuzione contenuti nel presente articolo provvede il responsabile del Settore Tecnico.

Alla stipula dell'atto notarile provvede il Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 9: Strutture di servizio e/o custodia (uffici ed alloggio).

A norma dell'art. 5 delle N.T.A. del Piano di Zona P.I.P. in loc. Pianello, l'edificazione delle strutture produttive potrà avvenire anche in sub-ambiti dei lotti, come risultanti dalla sottoripartizione longitudinale in moduli convenzionali riportata nelle Tav. 21 – 30 – 39 del piano P.I.P. stesso.

La sottoripartizione di cui sopra non può individuare sub-lotti di dimensioni inferiori alla metà della superficie del lotto originario, come risultante dalla tabella lotti.

La struttura produttiva, ancorchè realizzata in più edifici, potrà ospitare, sia internamente che entro i limiti del lotto assegnato, locali destinati ad uffici e/o un solo alloggio di servizio e custodia, secondo gli indici e limiti previsti dalle N.T.A. del Piano di Zona P.I.P. citato.

Nel caso di edificazione di strutture produttive entro i sub-lotti, non potrà essere realizzato più di un alloggio per ogni sub-lotto come sopra definito.

Nel caso di assegnazione di più lotti alla stesso insediamento, potrà essere realizzato un solo alloggio di servizio e custodia.

Art. 10: Vincolo di destinazione degli immobili.

Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà sono vincolati alla destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione e dalle correlate concessioni edilizie rilasciate a norma della vigente legislazione urbanistica.

Modifiche all'originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno essere autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico, secondo la vigente legislazione urbanistico-edilizia.

Nel caso in cui gli immobili vengano adibiti ad attività non compatibili con la previsione del P.I.P., di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e previa diffida ex art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di cessione e conseguentemente dichiara la risoluzione del contratto di cessione per inadempimento con le conseguenze di cui al successivo art. 12.

Qualora le infrazioni commesse attengano al cambio di destinazione d'uso non autorizzato ma compatibile con le previsioni del P.I.P., l'Amministrazione Comunale applicherà, in alternativa a quanto disposto dal precedente 3 comma, una sanzione pecuniaria a titolo di penale da €. 500,00 ad €. 5.000,00.

Art. 11: Vendita o locazione degli immobili.

La vendita o locazione degli immobili realizzati sulle aree in proprietà è vietata entro i primi dieci anni dalla data di stipula del contratto, eccettuati i casi di morte e conseguente cessazione dell'attività aziendale, di procedura concorsuale o esecutiva o di altre particolari e motivate eccezionalità.

In tali ipotesi, la Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, autorizza con proprio atto la deroga al suddetto termine temporale, determina il prezzo di cessione o di locazione, previa stima degli Uffici Comunali competenti ed individua l'acquirente o il locatario tra gli aventi diritto secondo la graduatoria di cui all'art. 7, ed, in mancanza, tra le imprese aventi i requisiti per l'assegnazione delle aree P.I.P che ne facciano richiesta.

Il prezzo di cessione viene determinato tenendo conto dei costi di costruzione documentati, degli oneri di urbanizzazione sostenuti, del costo di acquisizione del terreno e di eventuali opere realizzate in economia opportunamente documentate e detraendo gli eventuali contributi a fondo perduto erogati da Enti, il tutto rivalutato secondo l'indice statistico del costo della vita.

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili.

Trascorsi i primi dieci anni dalla data della stipula del contratto, la vendita o locazione è consentita, previa comunicazione al Sindaco, a condizione che l'acquirente o conduttore vi svolga un'attività compatibile con le norme vigenti del presente Regolamento; la comunicazione si intenderà accolta qualora il Comune non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

I contratti stipulati in difformità o senza il rispetto delle procedure di cui sopra sono nulli di diritto, e ogni eventuale inadempimento in ordine a quanto prescritto nel presente articolo, oltre ai casi di nullità come sopra specificati, potrà comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria da €. 500,00 ad €. 5.000,00.

E' consentita, in deroga alle disposizioni suddette, la stipula di contratti di leasing finalizzati al reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'insediamento.

Art. 12: Risoluzione del contratto di cessione in proprietà.

Nel caso di risoluzione del contratto di cessione in proprietà previsto dagli artt. 8, 10 e 11 del presente Regolamento, per inadempimento dell'assegnatario, l'area oggetto della cessione originaria e le opere su di essa realizzate possono essere acquisite al patrimonio del Comune per utilizzarle ai fini pubblici compresi quelli di attuazione delle finalità del Piano degli Insediamenti Produttivi o cederle a nuovi assegnatari secondo le disposizioni del presente regolamento. Nel caso che gli immobili acquisiti risultino liberi da ipoteche, vincoli e gravami di ogni natura il Comune riconoscerà a favore dell'assegnatario il pagamento di una somma determinata dalla Giunta Municipale, determinata ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Negli altri casi l'indennizzo è riconosciuto all'assegnatario inadempiente nella misura come sopra determinata, detratte le quote residue dell'eventuale importo di mutuo imposto sull'immobile.

In caso di risoluzione del contratto di cessione in proprietà è dovuta una sanzione pari al 20 % del prezzo di indennizzo come sopra determinato.

ART. 13 - Consorzio

Gli assegnatari si obbligano, per se e per gli aventi causa, alla manutenzione e gestione di tutti gli impianti, le strutture ed infrastrutture dell'area P.I.P., mediante la formazione di un consorzio o in qualsiasi altra modalità e/o forma giuridica ritenuta idonea.

La ripartizione tra gli insediamenti degli oneri inerenti le manutenzioni e la gestione dovrà tenere conto della tipologia di attività svolta dalle imprese insediate.

L'Amministrazione Comunale potrà in caso di mancata attuazione delle disposizioni del presente articolo provvedere direttamente alle manutenzioni addebitandone gli oneri agli assegnatari.

Art. 14: Trascrizione degli atti di cessione delle aree.

Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti originari di cessione in proprietà delle aree dei lotti P.I.P., come ai successivi atti di trasferimento autorizzati, dovrà essere allegata copia del presente Regolamento in modo che tutte le norme in esso siano opponibili a terzi.

Gli atti stipulati in contrasto o comunque fatti contrari alle predette norme sono nulli.

Art. 15: Norme di rinvio e finali.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e in quanto compatibili si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nella legislazione vigente nonché nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

È fatta salva la vigente graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione delle aree in vigore alla data di esecutività del presente Regolamento, nonché l'assegnazione disposta con atti amministrativi esecutivi, a condizione che gli assegnatari dichiarino di essere disposti ad osservare il presente regolamento.

Per le aree già cedute a titolo di proprietà o diritto di superficie rimangono in vigore le norme del Regolamento previgente.

Le sanzioni previste a carico degli assegnatari per l'inosservanza alle norme contenute nel presente Regolamento, non assorbono i provvedimenti repressivi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e penali disciplinate dal Testo Unico delle Leggi Urbanistiche L. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalle vigenti leggi regionali in materia.

ALLEGATO "A"

MODELLO DI DOMANDA
Lotti PIP Pianello

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
Castiglione in Teverina

Il sottoscritto
nato a_
residente in
via
in qualità di
dell'impresa denominata:
Forma giuridica impresa :
con sede legale in:
Via
Iscritta al registro delle imprese di con il n.
Iscritta all'Albo imprese artigiane di con il n.
C.F. P.IVA

CHIEDE

la cessione in proprietà di area attualmente di dotazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi in località Pianello del Comune di Castiglione in Teverina, e nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA allegata ed atti progettuali annessi, al fine di realizzare l'iniziativa di cui alla medesima scheda tecnica che, sottoscritta, è parte integrante della presente.

All'uopo

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76

- 1) di avere visionato l'area del Piano degli Insediamenti Produttivi in Località Pianello e di averla trovata utilmente fruibile, se assegnata, ai fini dell'insediamento produttivo proposto;
- 2) di aver preso piena e particolare cognizione del progetto tecnico di dotazione strutturale dei servizi del Piano di cui sopra e di avere trovato piena corrispondenza alla necessità dell'impianto produttivo proposto;
- 3) di avere preso piena e particolare cognizione e di accettarli senza preliminari osservazioni di legittimità e di congruità, del Regolamento contenente i criteri e le modalità procedurali di assegnazione dei lotti approvato con delibera consiliare n. del , sia delle norme urbanistiche generali di uso delle aree richieste in assegnazione;
- 4) di essere pienamente consapevole che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti nell'istanza, nella scheda tecnica e/o negli allegati, intervenute successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande E RILEVANTI AI FINI DELLA AMMISSIONE IN GRADUATORIA e DELL'ASSEGNAZIONE, comportano la decadenza della presente domanda;
- 5) che l'impresa è stata già costituita alla data di sottoscrizione della presente domanda ovvero sarà costituita entro 60 giorni dall'assegnazione dell'area;

6) che il richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di fallimento concordato preventivo amministrazione controllata o straordinaria o volontaria;

7) che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda dei casi, dei titolari non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la morale, per reati finanziari e contro il patrimonio;

8) che l'impresa già costituita è in regola con la normativa previdenziale e contributiva a favore di dipendenti e collaboratori, con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale.;

9) che tutte le notizie fornite nella presente domanda nella relativa scheda tecnica allegata e negli altri eventuali allegati corrispondono al vero;

11) che il firmatario acconsente ai sensi dell'art. 11 della legge 675/96 al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza, dopo avere preso visione della informativa ai sensi dell'art.10 riportata nelle disposizioni attuative;

SI IMPEGNA

1) a produrre al Comune di Castiglione in Teverina, se richiestone, entro i termini richiesti dalla data di ricevimento della richiesta, ed a pena di decadenza della domanda, l'eventuale documentazione integrativa che la Commissione nell'ambito dei propri poteri riterrà di chiedere;

2) ad operare la realizzazione delle infrastrutture edilizie e l'impianto delle attrezzature produttive nel rispetto di tutte le norme vigenti edilizie, urbanistiche, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni, di salvaguardia;

AUTORIZZA

Il Comune di Castiglione in Teverina ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative, dallo stesso ritenute necessarie, in qualsiasi fase della istruttoria, sia successivamente alla comunicazione dell'assegnazione del lotto, sia durante le fasi di realizzazione dell'iniziativa, da parte dell'ufficio competente alla gestione del P.I.P.;

SOTTOSCRIVE ANCHE L'OBBLIGO

di comunicare tempestivamente al Comune di Castiglione in Teverina le eventuali modifiche della iniziativa delle informazioni e/o dati esposti e che intervengano successivamente alla presentazione della domanda, e di comunicare tempestivamente all'ufficio competente alla gestione del P.I.P. ogni dato od informazione atta al riscontro del rispetto delle prescrizioni di legge o della concessione.

FIRMA

1 .INFORMAZIONI SULL'IMPRESA

Denominazione e forma giuridica *:

Data costituzione:

Capitale sociale *

Sede legale *:

Sede/i operativa/e *:

Tipologia *:

Attività *:

Cod. ISTAT' *:

* per le imprese non ancora costituite riportare la situazione a regime.

2. L'iniziativa:

- NUOVA INIZIATIVA
- AMMODERNAMENTO
- AMPLIAMENTO
- RISTRUTTURAZIONE
- ALTRO:

2.1 Informazioni sui soci e sul management:

Nome socio	M/F	% di partecipazione	Incarichi

3.ANALISI DELL'INIZIATIVA

3.1 L'idea imprenditoriale

.....
.....
.....

3.2 Il prodotto ed il mercato di riferimento

.....
.....
.....

3.3 Il processo produttivo

Capacità produttiva e potenzialità a regime:

.....
.....
.....

fabbisogno di materie prime/semilavorati:

.....
.....
.....

_Impatto ambientale:

.....
.....
.....

3.3 Dati tecnici-

Lotti richiesti:

.....
.....
.....

	Mq.	mc.
Capannoni e fabbricati industriali		
Fabbricati civili e per ufficio		
Alloggio		

3.5. Occupazione prevista

Nella tabella che segue si riporta il piano occupazione indicato in progetto:

Dipendenti	A regime	Nuova Occup.
Dirigenti		
Quadri		
Impiegati		
Operai		
Totale		

3.6 Spese del programma (al netto dell'IVA).

SPESE (in EURO/000)	
a) Progettazione e studi	
b) Suolo aziendale	
c) Opere murarie ed assimilabili	
d) Acquisto infrastrutture	
e) Macchinari, impianti ed attrezz.	
f) Programmi informatici	
g) Brevetti	
e) Altro	
TOTALE	

4. Dati contabili

(se l'impresa è già costituita)

Conto economico (in migliaia di EURO)	Ultimo bilancio approvato
Periodo	
+ Fatturato (ricavi delle vendite e delle prestazioni)	
+/- Variazione delle rimanenze di prodotti finiti	

+ Altri ricavi e proventi	
A) = Valore della produzione	
- Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
+/- Variazione delle rimanenze di materie prime e merci	
- Costo del personale	
- Acquisizione di servizi, consulenze, utenze, trasporti, pubblicità, ecc.	
- Costi per godimento di beni di terzi (canoni di leasing e locazioni)	
- Accantonamenti	
- Ammortamenti	
- Oneri diversi di gestione	
B) = Costi della produzione	
C) + Proventi e - oneri finanziari	
D) + Proventi e - oneri straordinari	
= Risultato prima delle imposte (A-B-C-D)	
- IRAP	
- Imposte sul reddito d'esercizio	
= Utile netto (-perdita) d'esercizio	

Stato patrimoniale (in migliaia di EURO)	Bilancio precedente
Alla data del	
ATTIVO	
Immobilizzazioni materiali nette	
Immobilizzazioni immateriali	
Partecipazioni	
Altre immobilizzazioni finanziarie	
Totale immobilizzazioni	
Rimanenze	
Crediti vs. clienti	
Altri crediti	
Banche	
Cassa	
Ratei e risconti attivi	
Totale attivo corrente	
TOTALE ATTIVO	

PASSIVO	
Capitale sociale	
Riserve	
Utile (- perdite) dell'esercizio	
Patrimonio netto (mezzi propri)	
Finanziamenti soci	
Trattamento fine rapporto	
Fondi rischi ed oneri	
Altri debiti a m/l termine	

Totale passivo a m/l termine	
Debiti a breve vs. fornitori	
Debiti a breve vs. banche	
Altri debiti a breve	
Ratei e risconti attivi	
Totale passivo corrente	
TOTALE PASSIVO	

Coperture finanziarie DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
(in EURO/000)

Fabbisogno		Fonti di copertura	
Immobilizzi materiali		Contributi a fondo perduto	
Immobilizzi immateriali		Mezzi propri	
IVA		Altri finanziamenti di terzi	
Totale		Totale	

FIRMA
